

C) Per l'assegnazione di n° 3 borse di studio da € 140,00 ciascuna a favore di studenti di scuola media inferiore:

1	Stavagna Silvia	Licenza scuola media	Voto 10/10 e lode	n.f. 03
2	Russo Daniele	Licenza scuola media	Voto 10/10 e lode	n.f. 02
3	Tucci Ilaria	Licenza scuola media	Voto 10/10 e lode	n.f. 01

D) Per l'assegnazione di n° 1 borsa di studio da € 140,00 a favore di studenti diversamente abili per scuola secondaria di secondo grado o per scuola media inferiore è stata proclamata vincitrice:

1	Sarra Fiore Giulia	II anno Istituto magistrale	Voto 6,44
---	--------------------	-----------------------------	-----------

Roma, 19 luglio 2013

Il presidente: DR. FEDERICO MANCUSO

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori - Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IL 26 GIUGNO 2013

Art. 1.

Definizione, ambito di applicazione e obiettivi

1. L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell'architettura e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

3. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente Regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

4. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) proteggere l'interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;

b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità architettonica;

c) accrescere lo studio e l'approfondimento culturale e tecnico scientifico individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità;

d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l'adozione di politiche tese al contenimento dei costi.

Art. 2.

Gestione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo

1. Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali cooperano, in accordo con le rispettive competenze di seguito indicate, alla gestione realizzazione e controllo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

2. Il CNAPPC in attuazione dei compiti definiti all'art.7 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137:

a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli Ordini o Collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) esercita, con il supporto di un'apposita Commissione composta da cinque esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini provinciali, attività di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale sull'attività degli Ordini territoriali;

c) definisce e sviluppa i sistemi operativi informatici più idonei per organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo validati e delle attività curriculari di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione di crediti formativi professionali e, più in generale, un'efficace gestione coordinata delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sul Territorio nazionale;

d) fissa i criteri nella valutazione delle attività di aggiornamento e sviluppo continuo promosse dagli Ordini territoriali;

e) assiste gli Ordini territoriali nell'individuazione e promozione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento delle incombenze ad essi affidate;

f) promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;

g) valida gli eventi da svolgersi all'estero, sia preventivamente che successivamente, su richiesta del partecipante all'evento formativo, previa verifica da parte dell'Ordine territoriale competente, nel rispetto della normativa comunitaria e del reciproco riconoscimento.

3. L'Ordine territoriale, in osservanza delle linee guida dettate dal CNAPPC ai sensi del presente Regolamento:

a) individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, anche con il supporto di soggetti all'uopo delegati;

b) istruisce le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi, da inviare al CNAPPC per la procedura di cui all'art.7 comma 2 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137;

c) diffonde tra i propri iscritti la natura e le finalità dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo;

d) vigila sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti; a questo scopo può chiedere, anche a campione, chiarimenti e la documentazione ritenuta necessaria sia agli organizzatori che agli iscritti;

e) utilizza i sistemi operativi informatici predisposti dal CNAPPC per organizzare la trasmissione dei dati informativi degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

4. Gli Ordini territoriali possono delegare ai propri organismi di supporto operativo e di coordinamento esclusivamente gli aspetti organizzativi dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

5. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del CNAPPC, sentiti gli Ordini territoriali.

6. La procedura di validazione è riservata al programma dell'evento formativo e non al soggetto proponente.

7. Al CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l'organizzazione della formazione e aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali

8. È istituito il Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line attraverso i sistemi operativi informatici predisposti dal CNAPPC, quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivo e dei relativi Crediti Formativi professionali maturati. Le sue modalità di utilizzo verranno definite dal CNAPPC con successive procedure attuative in collaborazione con gli Ordini territoriali. Il Curriculum potrà essere oggetto di divulgazione a terzi in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

9. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l'Ordine territoriale di appartenenza della propria attività formativa oltre che alla conservazione della documentazione che ne attesti l'entità e l'effettivo svolgimento.

Art. 3. Esoneri

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale, su domanda dell'interessato, può valutare la possibilità di esonerare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata.

Art. 4. Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di cui all'art.7 comma 1 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137.

Art. 5. Ambito di applicazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo

1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata realizzata ai sensi del presente Regolamento agli eventi di seguito indicati

a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;

b) la partecipazione a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti;

c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali.

Art. 6. Durata, unità di misura e contenuto dell'obbligo

1. Il periodo dell'attività e di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'ordine.

2. L'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un'ora di formazione.

3. L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.

4. Il CNAPPC si riserva la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione continua professionale oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 7. Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi

1. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate come previsto dall'art.7 comma 4 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137.

Art. 8. Procedure di accreditamento

1. L'accREDITamento verrà concesso, valutando la tipologia, la qualità dell'evento, gli argomenti trattati ed i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale. A tal fine le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, che intendono ottenere l'autorizzazione di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Nazionale una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza con le finalità del presente Regolamento. A tal fine il Consiglio Nazionale richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con decisione motivata entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta; dopodiché il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera relativa alla domanda di autorizzazione, al fine di acquisire parere vincolante del Ministro.

2. La domanda di autorizzazione proposta da associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. argomento trattato;
 - b. durata effettiva dell'evento;
 - c. numero di posti disponibili;
 - d. modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze;
- ed i seguenti requisiti:

a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell'evento proposto;

b) comprovata esperienza dei formatori.

3. Ciascun Consiglio dell'Ordine dà immediata notizia al CNAPPC di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati. Il Consiglio dell'Ordine ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.

Art. 9. Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.

2. Il primo periodo di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

3. Nel primo periodo di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.

4. A partire dal 1 luglio 2013 è facoltà degli Ordini territoriali effettuare, in conformità al presente Regolamento e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti crediti formativi professionali che verranno computati tra i crediti di cui al comma precedente.

5. Fatta salva ogni valutazione del Ministro vigilante, i corsi di formazione indetti dal CNAPPC in collaborazione con organismi statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza pubblica su tutto il territorio dello Stato si intendono automaticamente approvati.

6. Il CNAPPC si riserva di emanare linee guida e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento relativamente alla classificazione delle materie che possono avere valenza formativa, alle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 26 novembre 2014

PREMESSE

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:

- a) la partecipazione ai corsi di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite formazione a distanza on-line in forma sincrona o asincrona;
- b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP, insegnamento per discipline affini all'architettura);
- c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.

L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida è promossa in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini Territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro e il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:

- a) attività formative;
- b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;
- c) corsi abilitanti;
- d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
- e) credito formativo;
- f) curriculum individuale della formazione;
- g) discipline ordinistiche;
- h) dottorato di ricerca;
- i) evento formativo;
- l) evento formativo autorizzato;
- m) formazione a distanza;

- n) master universitario di I e II livello;
- o) percorso formativo convenzionato;
- p) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;
- q) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;
- r) soggetto proponente;
- s) soggetto/ente terzo.

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:

1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
2. gestione della professione;
3. norme professionali e deontologiche;
4. sostenibilità;
5. storia, restauro e conservazione;
6. strumenti, conoscenza e comunicazione;
7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (cfp), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

L'iscritto ha l'obbligo di acquisire:

- a) nel triennio sperimentale 2014-2016: 60 cfp con un minimo di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche;
- b) nei trienni ordinari successivi: 90 cfp con un minimo di 20 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.

È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 10 cfp.

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine Territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)

5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, o).

Per tutti i corsi di formazione frontale accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (cfp) per ogni ora di corso, con il limite massimo

nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014/ 2016), di n° 20 cfp (n° 15 crediti nel triennio 2014/2016), per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei cfp corrispondenti è necessario che:

- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;
- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.

Per i soli corsi di 40 ore di cui all'allegato XIV del D.Lvo 81/2008 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", e per quelli di cui all'art. 7 del Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno", sono riconosciuti 10 cfp per l'intero corso o 1 cfp per ciascun modulo da 4 ore.

5.1.1 - Formazione a distanza

Soltanto per i corsi di formazione a distanza sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, realizzati dallo stesso o da questi patrocinati, potranno essere attribuiti un numero di cfp superiore, fino ad un massimo di 2 cfp per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 cfp (15 cfp nel triennio 2014/2016). Si rimanda per le specifiche alla NOTA TECNICA.

5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera q) sia in frontale che in differita.

Per il riconoscimento dei cfp devono essere indicati i seguenti profili di cui si rimanda comunque alla procedura della piattaforma telematica:

- a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);
- b) la durata dell'evento;
- c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;
- d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;
- e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;
- f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 6 cfp, se siano garantite almeno due delle condizioni sottoindicate:

- 1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;
- 2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
- 3) sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.

I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di formazione a distanza asincrone presso una Sede fisica a cura di Ordini Territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.

Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potrà essere richiesta l'attribuzione di crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.

5.3 - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1

anno), dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea purchè in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3: 15 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine Territoriale.

5.4 - Altre attività

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cfp stabiliti dagli art. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 24 cfp (15 cfp nel triennio 2014-2016) derivanti dalla somma dei cfp conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), quindi di regola 8 cfp (5 cfp nel triennio 2014-2016) all'anno:

a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC: 1 cfp per ogni singola seduta, effettiva e documentata, con il limite massimo di n° 5 cfp annuali. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di cfp;

b) partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp, inoltre il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento;

c) attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali;

d) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 cfp con un limite massimo di 5 cfp annuali;

e) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali;

f) viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali;

g) attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità: 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali.

5.5 - Dipendenti pubblici

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini Territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti cfp.

6 PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

6.1 - I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:

1. Il CNAPPC

2. Gli Ordini Territoriali

3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1

La conferma degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale

predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.

Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:

1. Attività formative di tipo frontale;
2. Attività formative a distanza (F.A.D.) di tipo sincrono o asincrono;
3. Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti solo tramite la piattaforma telematica del CNAPPC;
4. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione del cfp assegnati;
5. Trascorsi 30 giorni dall'inserimento i cfp si intendono attribuiti, rimanendo l'obbligo di acquisire anche a posteriori il numero del codice identificativo dell'evento.

La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:

- i dati dell'istanza;
- i dati del corso e il materiale didattico;
- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.

Gli Ordini Territoriali e i soggetti terzi conserveranno l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni.

I cfp acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico.

In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente dai discenti attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.

Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali e/o Enti ed Istituzioni pubbliche, purchè rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il riconoscimento dei relativi cfp. A tale fine gli Ordini Territoriali devono provvedere all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica.

6.2 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e dei compensi professionali, compreso anche l'esercizio professionale ed in particolare:

- la riforma ordinistica, le assicurazioni, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i compensi, i contratti e l'ordinamento professionale;
- di preferenza: temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile e alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza e alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.

6.2.1 - Gli Ordini Territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini Territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione o protocollo d'intesa.

6.2.2 - Gli Ordini Territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.

6.2.3 - Il CNAPPC riscontra la conformità dell'offerta formativa degli Ordini Territoriali e dei soggetti terzi attraverso l'apposita Commissione prevista dal Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In caso di mancanza

dei requisiti minimi il CNAPPC avvierà subito una consultazione con l'Ordine provinciale per adeguare consensualmente il contenuto.

6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini Territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.

6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti.

6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3.

6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato, le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini Territoriali.

6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. Gli Ordini Territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, propri diritti di segreteria per la parte di competenze a loro carico.

6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già confermate dal CNAPPC non devono essere reinseriti nella piattaforma telematica da parte degli Ordini Territoriali.

6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.

6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.

6.4 - Norme comuni

6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali.

Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.

6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini Territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.

6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali devono essere aperti



come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo solo quanto diversamente previsto da specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici.

6.4.4 - Gli Ordini Territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e co-promozione con altri Ordini Territoriali.

6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero.

6.5.1 - È competenza del CNAPPC validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al CNAPPC tramite la piattaforma telematica, previa verifica da parte dell'Ordine Territoriale, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.

Il CNAPPC a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà all'iscritto e al proprio Ordine Territoriale, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il numero dei crediti formativi professionali attribuiti e provvederà al caricamento degli stessi sulla piattaforma.

6.6 - A partire dal 01.01.2015 non sarà più possibile rilasciare cfp a posteriori di attività/ eventi non accreditati, fatto salvo per gli eventi di cui al punto 5.4.

6.7 - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:

- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica;
- le attività di cui al punto 5.3;
- le attività/ eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d), e), f).

L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine Territoriale una autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità.

7 ESONERI

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori;
- b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

8 PREMIALITÀ E SANZIONI

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.

L'Ordine Territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio

formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.

9. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale.

La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini Territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da min. 5 membri (comunque in numero dispari) “esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini Territoriali”, istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.

La nomina della Commissione ha durata semestrale.

Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola.

L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine Territoriale di provenienza viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.

